

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il presente disegno di legge (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) contiene una serie di disposizioni che rispondono a diverse finalità quali l'aggiornamento, l'adeguamento e l'armonizzazione del quadro normativo regionale anche a fronte di modificazioni normative introdotte a livello nazionale, l'adempimento degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale oltre che disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e delle funzioni in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa e di orientamento al risultato.

In particolare,

- l'articolo 1 assicura il supporto della Regione all'esercizio associato da parte dei comuni delle rispettive funzioni fondamentali da svolgere nelle forme dell'Unione di comuni e/o di apposite convenzioni dagli stessi stipulate, allo scopo di incrementare la qualità dei servizi prestati al cittadino e realizzando economie di scala. A tal fine la Regione intende fornire sostegno ai comuni, specie a quelli di piccole dimensioni, tramite la concessione di contributi;
- gli articoli 2, 3, 4, 11, 14 e 15 costituiscono adempimenti agli impegni assunti con il Governo a seguito di alcuni rilievi sollevati in sede di esame delle relative disposizioni regionali;
- l'articolo 5 modifica la disciplina dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) meglio definendo le tipologie di intervento infrastrutturale che possono portare gli enti locali a promuovere l'adozione dei P.R.I.S. nonché circostanziando le misure di tutela per i soggetti incisi dalla realizzazione delle opere pubbliche considerate dalla normativa, estendendole anche alle attività commerciali;
- l'articolo 6 reca una mera modifica formale dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 in materia di polizia locale;
- gli articoli 7 e 12 hanno l'obiettivo di armonizzare la disciplina regionale in considerazione dell'abrogazione della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 ad opera del successivo articolo 17. In particolare vengono ricollocate alcune disposizioni oggi contenute nella succitata disciplina regionale in materia di contabilità per mantenerne la vigenza e migliorarne il coordinamento all'interno della normativa regionale;
- l'articolo 8 aggiorna la normativa regionale dedicata alla tutela dei consumatori e degli utenti rispetto alla disciplina nazionale prevista all'interno del Codice del consumatore;
- l'articolo 9 modifica il Testo Unico sulla disciplina delle attività estrattive con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina delle autorizzazioni rilasciate in materia. In particolare si chiarisce la distinzione tra il provvedimento autorizzativo unico dello SUAP, che include tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, e l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Cave ed Attività Estrattive all'esito di un procedimento tecnico-amministrativo da svolgersi all'interno della conferenza di servizi indetta dallo SUAP;
- l'articolo 10 apporta alcune modifiche alla legge regionale 33/2013 che reca la disciplina regionale relativa al sistema di trasporto pubblico regionale e locale e al piano regionale

integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT). Tra le finalità perseguite si evidenzia: l'adeguamento alla disciplina nazionale contenuta nel recente d.lgs. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), l'efficientamento delle linee di azione regionali in tema di mobilità ciclistica prevedendo l'inserimento del relativo Piano all'interno del PRIIMT, nonché la semplificazione amministrativa relativamente alle procedure di adozione e monitoraggio del PRIIMT;

- l'articolo 13 specifica le procedure seguite dalla Giunta regionale per la liquidazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive a carico di Regione Liguria;
- l'articolo 16 reca una norma transitoria in base alla quale le modifiche in materia di P.R.I.S. di cui all'articolo 5 trovano applicazione anche ai procedimenti di definizione dei P.R.I.S. già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso l'individuazione delle misure di tutela e la quantificazione degli indennizzi da parte del Comitato tecnico di coordinamento;
- l'articolo 17 dispone l'abrogazione di leggi regionali e disposizioni di legge regionali.

### **Articolo 1. (Supporto regionale all'esercizio associato delle funzioni comunali)**

Con il presente articolo la Regione intende valorizzare ed incentivare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle funzioni e dei servizi prestati al cittadino e realizzare economie di scala.

A tal fine la Regione intende fornire sostegno ai comuni, specie a quelli di piccole dimensioni, tramite la concessione di contributi per la gestione associata delle funzioni comunali nelle forme delle Unioni di comuni o a favore dei comuni che stipulano, a tal fine, apposite convenzioni tra loro.

Il contributo regionale previsto consentirà di ottenere la rideterminazione del contributo ministeriale annuale a favore delle unioni di comuni, avviando un processo di progressivo incremento delle risorse particolarmente necessario per l'esercizio delle funzioni associate da parte degli Enti di minori dimensioni che costituiscono la maggioranza dei comuni liguri.

### **Articolo 2. (Modifica all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))**

Il presente articolo, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, modifica il comma 4 dell'art. 36 della l.r. 29/1994 così come modificato dall'articolo 20 della l.r. 7/2022. Quest'ultima disposizione aveva previsto che, negli interventi di controllo effettuati in ambito urbano con il metodo della telenarcosi, gli agenti operanti potessero avvalersi del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità.

La presente modifica specifica che il supporto e la supervisione del servizio veterinario pubblico devono comprendere altresì la valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico.

### **Articolo 3. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))**

Con il presente articolo, in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, si apportano alcune modifiche agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 come inseriti, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 della l.r. 7/2022 finalizzate a chiarire che le limitazioni stabilite dagli articoli 47 bis e 47 ter si applicano ai comuni che non provvedono all'adozione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) nei termini previsti dall'articolo 23 quater della l.r. 36/1997. Sono conseguentemente modificati in tal senso il comma 2 bis dell'art. 47 bis e il comma 1 ter dell'art. 47 ter.

#### **Articolo 4. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))**

Il presente articolo, in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, reca una serie di modifiche alla l.r. 28/2004 in materia di interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

In particolare:

- il comma 1, lettera a) sopprime il riferimento, contenuto all'articolo 6 della l.r. 28/2004, al coinvolgimento dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti nella valutazione dei progetti integrati per la sicurezza in quanto trattasi di organi statali. Il coinvolgimento e la collaborazione di tali organi resta in ogni caso possibile all'interno degli Accordi per la promozione della sicurezza integrata di cui all'art. 3 del d.l. 14/2017, nel cui ambito si inseriscono i progetti integrati per la sicurezza nel territorio regionale di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 28/2004;
- il comma 1, lettera b) amplia il novero degli enti no profit che possono proporre ai Comuni progetti integrati per la sicurezza. In particolare vengono individuati tutti gli enti appartenenti al Terzo Settore, regolarmente iscritti nel relativo Registro regionale o nazionale, e non più solamente le associazioni di volontariato.

#### **Articolo 5. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))**

Il presente articolo reca una serie di modifiche alla l.r. 39/2007 relativamente ai P.R.I.S., ed in particolare:

- il comma 1 modifica l'articolo 3 sostituendone il primo comma al fine di meglio definire le caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria e/o conservativa di grandi opere infrastrutturali che possono comportare svantaggi per la popolazione direttamente interessata e portare all'adozione dei P.R.I.S., estendendo l'applicazione di tali Programmi agli immobili impattati anche temporaneamente dai cantieri, ivi compresi quelli ospitanti attività economico-produttive. Si provvede inoltre alla sostituzione del comma 3 bis per stabilire la competenza della Giunta regionale ad adottare con proprio atto le linee guida contenenti le indicazioni operative per l'attuazione e l'approvazione dei PRIS, i criteri per la determinazione delle relative misure compensative nonché le ulteriori disposizioni attuative della l.r. 39/2007;
- il comma 2 inserisce il nuovo comma 2 bis all'interno dell'articolo 6 bis stabilendo, in un'ottica di semplificazione, che, nel caso di micro imprese di cui al DM 18/04/2005,

- l'indennità compensativa prevista dall'articolo 6 bis, comma 2, per il fermo produttivo e le spese di trasloco, sia costituita da una somma una tantum di ammontare corrispondente all'indennità stabilita dall'articolo 6, comma 2, per le unità immobiliari residenziali;
- il comma 3 sostituisce l'articolo 6 bis 1 per meglio chiarire l'ambito di applicazione delle tutele ivi previste a favore dei cittadini che, seppur non interferiti, risultano fortemente svantaggiati dalla realizzazione delle opere di cui alla legge 39/2007. Si intende, in particolare, specificare il contenuto ed i soggetti che possono accedere alle ulteriori forme di tutela previste per lenire le interferenze con la vita quotidiana delle famiglie residenti o con la gestione di un'attività economico-produttiva collocata nelle aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali considerate dalla l.r. 39/2007. Con il comma 2 del nuovo articolo, in particolare, si prevede la possibilità di accesso alle suddette forme di tutela anche a favore dei titolari di attività economico-produttive interferite dalla realizzazione di opere d'interesse pubblico;
  - il comma 4 inserisce il comma 1 bis all'articolo 9, disponendo che le Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1117 (Linee guida PRIS) restano in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove Linee guida.

**Articolo 6. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))**

L'articolo reca una modifica meramente formale dell'articolo 19 della l.r. 31/2008 in materia di polizia locale.

**Articolo 7. (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))**

Il presente articolo, alla luce dell'abrogazione della l.r. 15/2002 operata dall'articolo 17, provvede a ricollocare all'interno della l.r. 2/2012, con l'inserimento del nuovo articolo 10 bis, la disciplina in materia di garanzie fornite dalla Regione già contenuta all'interno dell'articolo 51 della l.r. 15/2002 in materia di contabilità regionale.

**Articolo 8. (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))**

Il presente articolo reca una serie di modifiche alla l.r. 6/2012 concernente le norme regionali per la tutela dei consumatori e degli utenti, ed in particolare:

- il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2 allineando la normativa regionale in materia di tutela del consumatore alla normativa statale, segnatamente all'articolo 137 del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) inserendo, al comma 3, la nuova lettera d bis) laddove si prevede espressamente che, ai fini dell'iscrizione dell'associazione dei consumatori nell'Elenco regionale, i rappresentanti legali della stessa non devono aver subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori di attività dell'associazione.

Inoltre, la lettera b), procede alla modifica del comma 6, lettera b) del medesimo articolo 2 sostituendo la dicitura ivi presente “libro soci” con la più corretta “elenco degli iscritti” da aggiornarsi annualmente;

- il comma 2 contiene alcuni aggiornamenti relativi alla Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti disciplinata dall’articolo 4; inoltre viene sostituito il riferimento ad Unioncamere, non più coerente attesa l’intervenuta riforma della materia, con il riferimento alle Camere di Commercio. Si precisa inoltre, con la modifica operata dalla lettera b), che la Consulta dura in carica per l’intera legislatura.

### **Articolo 9. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 (Testo Unico sulla disciplina delle attività estrattiva))**

Il presente articolo reca diverse modificazioni alla disciplina regionale in materia di attività estrattiva, alcune di carattere formale o determinate dalla necessità di adeguamento normativo, altre finalizzate a meglio specificare la disciplina concernente l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività estrattiva.

In particolare:

- il comma 2 sostituisce la rubrica dell’articolo 8, rinominata in “Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività estrattiva”, per rendere più evidente la distinzione tra l’autorizzazione regionale all’attività estrattiva in senso stretto ed il provvedimento di competenza dello SUAP previsto dal successivo articolo 11 rilasciato all’esito della conferenza dei servizi.

Inoltre, al fine di riordinare e chiarire l’iter procedimentale volto al rilascio dell’autorizzazione regionale all’attività estrattiva, si prevede l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 anche in considerazione del fatto che, per quel che riguarda la modalità di presentazione telematica delle istanze allo SUAP, la stessa è disciplinata dalla normativa nazionale di riferimento.

In ultimo si riformula il comma 6 dell’articolo 8 inerente il procedimento di trasferimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva per migliorarne la lettura e la chiarezza espositiva;

- il comma 3 specifica che l’oggetto ed il contenuto dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 sono afferenti al titolo autorizzativo regionale di competenza del Servizio Cave ed Attività Estrattive;
- il comma 4 modifica l’articolo 11 relativamente al procedimento di rilascio del provvedimento autorizzativo unico di competenza dello SUAP comprensivo di ogni titolo abilitativo di competenza delle amministrazioni coinvolte. Con l’inserimento del nuovo comma 5 bis si prevede inoltre che il rinnovo, il riesame, il controllo dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico emesso dallo SUAP ai sensi del medesimo articolo 11, nonché le eventuali sanzioni in materia, avvengano con le modalità previste dalle disposizioni contenute nelle rispettive leggi di settore. Difatti, la verifica sui singoli titoli autorizzativi compresi nel provvedimento unico, per sua intrinseca natura, presuppone la necessaria conoscenza tecnica degli specifici enti coinvolti nel procedimento.

### **Articolo 10. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))**

Il presente articolo reca una serie di modifiche alla l.r. 33/2013 in tema di disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), ed in particolare:

- il comma 1 inserisce, dopo il comma 9 dell'articolo 14, i nuovi commi 9 bis e 9 ter i quali disciplinano l'obbligo, a carico degli Enti di governo e degli Enti affidanti, di trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'attestazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge 118/2022, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 293 del 12 ottobre 2022, disponendo, in caso di mancato adempimento, la sospensione dell'erogazione dei contributi pubblici in materia di trasporto pubblico locale;
- il comma 2 reca alcune modificazioni dell'articolo 29 bis disponendo che il Piano della Mobilità Ciclistica Ligure, redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), costituisce parte integrante del PRIIMT; ciò risponde alla necessità di meglio specificare gli interventi relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica ligure e di rafforzare l'approccio integrato alla mobilità che il PRIIMT si pone l'obiettivo di perseguire. Si prevede inoltre una disposizione di semplificazione finalizzata ad accelerare la realizzazione di opere strategiche inserite nel Piano, tramite l'individuazione delle caratteristiche degli interventi per i quali le previsioni del Piano stesso prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e la dichiarazione di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità dell'opera;
- il comma 3 modifica l'articolo 29 ter inserendo il nuovo comma 01, ai sensi del quale la Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT, da pubblicarsi sul BURL, rispetto al quale chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente nel termine di sessanta giorni consecutivi. In questo modo si opera una netta distinzione tra la procedura di formazione del PRIIMT, in relazione ai suoi contenuti trasportistici, e la procedura di VAS, orientata invece all'analisi delle ricadute ambientali che le previsioni del PRIIMT potranno avere sul territorio. Pertanto, la nuova fase di consultazione pubblica disciplinata dal comma 01, è rivolta all'analisi dei soli aspetti trasportistici, differenziandola, anche temporalmente, rispetto alla consultazione pubblica prevista ai sensi della l.r. 32/2012 in tema di VAS.

Il presente comma procede altresì a modificare il comma 8 dell'articolo 29 ter stabilendo il termine di validità decennale del PRIIMT il quale resta comunque in vigore fino all'approvazione del successivo;

- il comma 4 sostituisce l'articolo 29 quater. La nuova formulazione risulta semplificata e più chiara nel definire condizioni e tempistiche relative al monitoraggio del PRIIMT ed alle sue modificazioni. In particolare si prevede che l'attuazione del PRIIMT sia demandata agli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta nell'ambito delle materie di propria competenza.

Si stabilisce inoltre che la Giunta approvi, di norma ogni biennio, il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS; infine, qualora il documento di monitoraggio evidenziasse scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni del PRIIMT, sia in termini di quadro conoscitivo, sia in termini di stato di avanzamento delle opere programmate, la Giunta regionale può approvare una variante al Piano ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 ter, il quale prevede la sottoposizione delle varianti al PRIIMT alla procedura di VAS. La

variante assunta dalla Giunta, in ogni caso, non determina una nuova decorrenza del termine decennale di validità del PRIIMT.

**Articolo 11. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))**

Con il presente articolo, a completamento delle modifiche alla disciplina urbanistica già oggetto dell'articolo 2, si prevede che i divieti e le limitazioni individuate all'interno dell'art. 15 della l.r.13/2014 cessino di trovare applicazione a partire dal momento in cui i comuni provvedono all'adozione del PUC o del PSI.

**Articolo 12. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))**

Il presente articolo, alla luce dell'abrogazione della l.r. 15/2002 effettuata dal successivo articolo 17, provvede ad introdurre, all'interno della l.r. 20/2014, il nuovo articolo 13 bis il cui contenuto sostanziale era già oggetto dell'art. 86 della richiamata l.r. 15/2002 in materia di contabilità regionale.

La disposizione viene inserita all'interno della l.r. 20/2014 considerata l'omogeneità della materia trattata, previa modifica della rubrica e del termine entro il quale le società a partecipazione regionale presentano alla Giunta la relazione previsionale sul programma di attività e sull'andamento delle variabili economiche (31 gennaio di ciascun anno) al fine di renderlo coerente con le tempistiche di approvazione della NADEFR.

**Articolo 13. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))**

Con il presente articolo si precisa il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dall'articolo 11 della l.r. 25/2020. Quest'ultimo, in osservanza di quanto disposto dal nuovo comma 4 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, individua la Giunta regionale quale organo che deve provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Con la modifica si precisa che la Giunta regionale provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, previo prelevamento, con proprio atto, da apposito Fondo contenzioso.

**Articolo 14. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento)**

Il presente articolo, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede ad una riformulazione dell'articolo 23, comma 8, della l.r. 7/2022 al fine di renderlo maggiormente coerente con la disciplina legata al prelievo venatorio disciplinata nel Piano Nazionale di Sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA). A tal fine si sostituisce il riferimento alla caccia al cinghiale in braccata con il rinvio alle forme nel piano nazionale di sorveglianza della PSA.

**Articolo 15. (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))**

Il presente articolo, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri modifica il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2022 specificando espressamente che la sottoscrizione da parte della Fi.L.S.E. S.p.A. di azioni di Porto Antico di Genova s.p.a. avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Articolo 16. (Disposizione transitoria)**

Il presente articolo reca la disposizione transitoria riferita alle modifiche apportate dall'articolo 5 alla l.r. 39/2007 in materia di P.R.I.S. In particolare si prevede che le suddette modifiche trovino applicazione anche ai progetti di P.R.I.S. già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso l'individuazione delle misure di tutela e la quantificazione degli indennizzi da parte del Comitato tecnico di coordinamento.

**Articolo 17. (Abrogazione di norme)**

Il presente articolo reca l'abrogazione di alcune disposizioni di legge regionale, con particolare riferimento alla disciplina della contabilità regionale di cui alla l.r. 15/2002 non più coerente con il quadro della normativa nazionale di cui al d.lgs. 118/2011.

L'intervento si rende necessario in quanto nelle recenti Relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (Deliberazione n.43/2020/RQ, deliberazione n.69/2021/RQ, deliberazione n.62/2022/RQ), la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, ha raccomandato una puntuale ricognizione delle disposizioni, della l.r. 15/2002, eventualmente incompatibili sia con il d. lgs. 118/2011 quanto con la l. 196/2009, al fine della relativa abrogazione espressa e della conseguente migliore sistematizzazione del quadro normativo regionale in materia.

In esito all'attività istruttoria compiuta, è emerso che la richiamata disposizione regionale può essere abrogata in toto ad eccezione degli articoli 51 ed 86 che sono stati oggetto della ricollocazione in altre disposizioni di legge regionali pertinenti per materia ad opera degli articoli 7 e 12. Inoltre si procede all'abrogazione delle successive leggi regionali che hanno apportato modifiche alla richiamata l.r. 15/2002.

**Articolo 18. (Norma di invarianza finanziaria)**

Il presente articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria degli articoli da 2 a 17.

**Articolo 19. (Dichiarazione d'urgenza)**

Il presente articolo reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

## **Articolo 1**

(Supporto regionale all'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. La Regione valorizza e incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza comunale tramite la concessione di contributi a sostegno della gestione associata, al fine di incrementare qualità ed efficienza delle funzioni e dei servizi e favorire economie di scala.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esercizio 2023, nel limite di euro 100.000,00, a favore di unioni di comuni e di comuni che stipulano convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le procedure e i criteri per l'assegnazione dei contributi, i requisiti di partecipazione, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## **Articolo 2**

(Modifica all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: "da impiegare nei singoli casi" sono inserite le seguenti: "nonché alla valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico".

## **Articolo 3**

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 bis dell'articolo 47 bis è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per i Comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i Comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall'articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - b) il comma 1 ter dell'articolo 47 ter è sostituito dal seguente:

“1 ter. Per i Comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i Comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall’articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall’articolo 15, comma, 1 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### **Articolo 4**

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all’articolo 6 le parole: “, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni” sono soppresse;
  - b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:  
"d) enti senza scopo di lucro appartenenti al Terzo settore e iscritti nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni;"

#### **Articolo 5**

(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))

1. All’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d’interesse statale e regionale anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e/o conservativa, con cantieri di durata superiore ai dodici mesi, che comportino un costo complessivo superiore ad euro 4.500.000,00 e che impediscano, anche temporaneamente,

l'ordinaria fruizione degli immobili residenziali o ospitanti attività economico-produttive, interessati dai predetti cantieri, per i quali è necessaria l'adozione di misure non compensabili tramite le forme di indennizzo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni o integrazioni.”;

b) il comma 3 bis è sostituito dai seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale approva, con proprio atto, linee guida contenenti le indicazioni operative per l'attuazione e l'approvazione dei P.R.I.S., i criteri per la determinazione delle relative misure compensative nonché ulteriori disposizioni attuative della presente legge.

3 ter. La Giunta regionale relaziona annualmente il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.”.

2. All'articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: “micro,” è soppressa;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. L'indennità compensativa di cui al comma 2, nei casi di micro imprese aventi le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 18 aprile 2005, è determinata in un importo onnicomprensivo pari all'indennità di cui all'articolo 6, comma 2, fermo restando il divieto di cumulo previsto all'ultimo periodo del comma 2.”.

3. L'articolo 6 bis 1 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 bis 1  
(Tutele ulteriori)

1. Qualora la situazione non rientri nelle previsioni degli articoli 6 e 6 bis, ma si richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore, la Giunta regionale può riconoscere nell'ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento, specifiche agevolazioni compensative, compresa la corresponsione di tutta o parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, ai locatari, ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali residenti e dimoranti in immobili che, pur non incompatibili con la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, risultano comunque fortemente svantaggiati dalla realizzazione delle opere stesse, poiché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.
2. Le agevolazioni compensative di cui al comma 1 possono essere riconosciute anche a favore dei titolari di attività economiche insediate all'interno degli immobili individuati dal medesimo comma 1.
3. Nell'ambito della definizione del P.R.I.S., su proposta degli enti locali territorialmente competenti, vengono indicati gli immobili di cui al comma 1. I requisiti della residenzialità, della dimora o dell'esercizio dell'attività economico-produttiva, in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis, devono sussistere da un'epoca anteriore all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in mancanza di esso, del progetto definitivo delle opere infrastrutturali di cui alla presente legge.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:  
"1 bis. Ai fini del comma 3 bis dell'articolo 3 restano valide le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1117 (Linee guida PRIS).".

### **Articolo 6**

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "così come modificato dall'articolo 31 della presente legge" sono soppresse.

### **Articolo 7**

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.
2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio."

### **Articolo 8**

(Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:  
"d-bis) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.";

- b) alla lettera b) del comma 6, le parole: “libro soci contenente le” sono sostituite dalle seguenti: “tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle”.
2. All’articolo 4 della l.r. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c) del comma 2, le parole: “dalla Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria (Unioncamere)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria”;
  - b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e dura in carica per l’intera legislatura”.

### **Articolo 9**

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo Unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo Unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni, le parole “all’articolo 5, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera e), comma 4, dell’articolo 4”.
2. All’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività estrattiva)”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione rilascia l’autorizzazione alla coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell’attività estrattiva, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 11, in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell’istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche.”;
  - c) al comma 3 dopo la parola: “tecnici” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 11, comma 3”;
  - d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
  - e) al comma 6 dopo le parole “Regione, che” sono aggiunte le seguenti “ai sensi del all’articolo 11, comma 5 bis”;
  - f) l’ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: “Prevvia prestazione della garanzia patrimoniale di cui all’articolo 21 da parte del cessionario, la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “autorizzazione” è aggiunta la seguente: “regionale”.
4. All’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “ai fini del rilascio”, le parole: “dell’autorizzazione di cui all’articolo 8” sono sostituite dalle seguenti: “del provvedimento autorizzativo comprensivo di tutti gli atti ed i pareri necessari ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva, il proponente presenta istanza secondo il modello di domanda di cui all’articolo 8, comma 3, e”;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 “3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi è convocata ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - c) al comma 4 le parole “e la sua consegna al richiedente” sono soppresse e le parole “sono subordinate” sono sostituite dalle parole: “è subordinata”;
  - d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
 “5 bis. Le condizioni relative ai titoli abilitativi compresi nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.”.
5. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “la consegna e” sono soppresse e le parole “all’articolo 8” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 11”.

## **Articolo 10**

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:  
 “9 bis. Al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), gli enti di governo e gli enti affidanti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’attestazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 118/2022, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 12 ottobre 2022, n. 293.  
 9 ter. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 9 bis comporta la sospensione dell’erogazione agli enti di Governo e agli enti affidanti dei contributi pubblici in materia di trasporto pubblico locale.”.
2. All’articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “di indirizzo e coordinamento” sono soppresse e dopo le parole “e locale.” sono inserite le seguenti:

“Costituisce parte integrante del PRIIMT il Piano della mobilità ciclistica ligure, di seguito PMCL, redatto ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica).”;

- b) dopo la lettera c) del comma 3 è inserita la seguente lettera:

“c bis) della individuazione degli interventi in possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) opere già oggetto di finanziamento;
- 2) opere previste nel PNRR;
- 3) opere commissariate per le quali sono stati nominati i Commissari straordinari, ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55.”;

- c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4 bis. Le previsioni del Piano relative agli interventi in possesso di almeno una delle caratteristiche di cui al comma 3, lettera c bis), prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano la pianificazione territoriale di livello comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli interventi di cui al comma 3, lettera c bis), individuati nel Piano, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.”.

3. All’articolo 29 ter della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

“01. La Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT. Di tale documento è data pubblicità mediante avviso sul BURL. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni all’autorità procedente.”;

- b) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, redatto sulla base degli indirizzi previsionali di cui al comma 1 e tenuto conto delle osservazioni pervenute. Il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare, è trasmesso all’autorità competente per l’avvio della procedura di VAS, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.”;

- c) al comma 2 le parole: “, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;

- d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

“3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell’avvenuta adozione è data pubblicità, ai sensi della procedura di VAS di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

“7. Le varianti al PRIIMT di cui all’articolo 29 quater, comma 3, sono disciplinate della vigente normativa in materia di VAS.”;

f) al comma 8 dopo le parole: “Il PRIIMT” sono aggiunte le seguenti: “ha validità decennale e mantiene la sua validità fino all’approvazione del nuovo piano ed”.

4. L’articolo 29 quater della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 29 quater  
(Attuazione e monitoraggio del PRIIMT)**

1. Il PRIIMT trova attuazione negli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta regionale nell’ambito delle materie di propria competenza.
2. La Giunta regionale approva, di norma ogni biennio, il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l’utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all’articolo 29 bis, comma 4.
3. Il documento di monitoraggio di cui al comma 2 contiene:
  - a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;
  - b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate;
  - c) i risultati dell’attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste.
4. La Giunta regionale può approvare, decorsi di norma cinque anni dall’approvazione del PRIIMT, le varianti ai sensi dell’articolo 29 ter, comma 7, qualora i documenti di monitoraggio evidenziassero scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni del PRIIMT, sia in termini di quadro conoscitivo, sia in termini di stato di avanzamento delle opere programmate.
5. Le varianti di cui al comma 3 non determinano una nuova decorrenza del termine di validità di cui all’articolo 29 ter, comma 8.”.

**Articolo 11**

(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni ed integrazioni l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale divieto cessa di operare a far data dall’adozione del PUC o del PSI a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

**Articolo 12**

(Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n.20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis

(Relazione previsionale)

1. Le società a partecipazione regionale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

### **Articolo 13**

(Modifica alla legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022), dopo le parole: “provvede la Giunta regionale”, sono inserite le seguenti: “previo prelevamento, con proprio atto, dall'apposito Fondo contenzioso”.

### **Articolo 14**

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento))

1. Al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento) le parole: “in braccata” sono sostituite dalle seguenti: “nelle forme previste dal Piano nazionale di sorveglianza per la PSA”.

### **Articolo 15**

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))

Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario) prima delle parole: "F.L.S.E. S.p.A." sono inserite le seguenti: "Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

### **Articolo 16**

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 trovano applicazione anche ai procedimenti di definizione dei P.R.I.S. già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso l'individuazione delle misure di tutela e la quantificazione degli indennizzi da parte del Comitato tecnico di coordinamento.

### **Articolo 17**

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria);
  - b) l'articolo 36, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni));
  - c) l'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);
  - d) l'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
  - e) l'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili);
  - f) l'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale);
  - g) l'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).

### **Articolo 18**

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 19**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.